

IL NUOVO TRIBUTO “RES”. EVOLUZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA TASSAZIONE LOCALE SUI RIFIUTI E RELATIVA IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI.

del Prof. Dr. Stefano Olivieri Pennesi

Illustrazione del testo normativo. Approfondimenti tematici, focus e considerazioni generali.

L'articolo 14 del decreto legge 201/2011 come convertito dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011 sancisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del nostro Paese il “tributo comunale” sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio della gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il titolare dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio è individuabile interamente o prevalentemente la superficie degli immobili ovvero aree scoperte assoggettabili al tributo in quanto suscettibili di produrre rifiuti urbani.

L'assoggettabilità del tributo è corrispondente alla detenzione od occupazione in via esclusiva, di detti beni immobiliari con vincolo solidaristico tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune gli stessi.

La tariffa a base del calcolo del tributo dovuto è commisurata alla qualità e quantità media ordinaria di rifiuti prodotti relativamente agli usi e alla tipologia di attività svolta in base a criteri determinati con un “regolamento” da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 su proposta congiunta dei Ministeri dell'Economia e dell'Ambiente sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

In tale Regolamento verranno stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.

Il citato regolamento vedrà la propria applicazione con decorrenza dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore.

La tariffa quindi si compone di due quote tali da assicurare la “copertura integrale” dei costi di investimento ed esercizio. La quota

relativa alla quantità di rifiuti e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti.

Alla citata tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro a metro quadro necessaria per coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni ed eventualmente aumentare con delibera del consiglio comunale la maggiorazione fino a 0,40 euro graduando in ragione della tipologia ed ubicazione dell'immobile.

Con decorrenza 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo, ai sensi del decreto legislativo n. 23/2011, sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di 0,30 a metro quadro.

Ogni comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie in misura massima del 30% per una serie di casistiche ben definite: abitazioni con unico occupante; abitazioni a disposizione per uso stagionale e/o discontinuo; locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero per più di sei mesi l'anno; fabbricati rurali ad uso abitativo.

Nella zona dove non si effettua regolarmente la raccolta rifiuti il tributo non può essere superiore al 40% della tariffa determinata generalisticamente con eventuale graduazione in base alla distanza dal punto più vicino di raccolta dove il servizio viene garantito.

Altra opportunità offerta dalla norma consiste nella delibera che il consiglio comunale può porre in essere per sostanziare ulteriori esenzioni e riduzioni.

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio



come autorizzazioni di spesa con relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi propri del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa stabilita nel caso in cui sussiste il mancato svolgimento del servizio gestione rifiuti, ovvero con l'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché nel caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano cagionato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno e concreto pericolo alle persone e all'ambiente.

Il consiglio comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dall'autorità competente.

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che detengono o occupano temporaneamente previa autorizzazione ovvero in assenza della stessa, locali o aree pubbliche o in uso pubblico, i comuni stabiliscono con il proprio regolamento le modalità di applicazione del tributo su base tariffaria giornaliera.

Per definizione l'occupazione o detenzione viene qualificata temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giornate nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria si determina in base alla tariffa annuale del tributo parametrata a giorno con eventuale maggiorazione di importo percentuale non superiore al 100%.

Viene fatta altresì salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ai sensi del vigente art. 19 del decreto legislativo 504/92.

Nel caso in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione analitica e puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono previo ricorso a Regolamento prevedere l'applicazione di una tariffa

avente "natura corrispettiva" in luogo del tributo.

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato "esclusivamente al comune" per l'anno di riferimento normalmente, in assenza di specifica deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali cadenti a gennaio, aprile, luglio e ottobre mediante bollettino di conto corrente postale ovvero con modello unificato si consente il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ogni anno.

Considerazioni di carattere generale.

Il nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi denominato RES entrerà in vigore dal 2013 con un'aliquota non eccedente il 2 per mille e sostituirà la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Tarsu e la tariffa di igiene ambientale Tia.

Questo tributo si struttura in due componenti che convenzionalmente potranno definirsi Res-rifiuti, ovvero una tassa che si riferisce espressamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani; e Res-servizi, vale a dire un'imposta riconducibile ai servizi indivisibili dei comuni.

Dal punto di vista teorico è possibile ribadire che il prelievo in questione contiene necessariamente connotati tributari in quanto non assoggettabile ad una "esatta" commisurazione dell'effettivo grado di fruizione del servizio.

Tanto è sottolineato dal fatto che l'articolato normativo prevede che nei comuni in cui siano materialmente operativi sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti è data facoltà di deliberare la disapplicazione della tassa con contestuale istituzione di una "tariffa corrispettiva" che verrebbe a sua volta applicata direttamente dal gestore del servizio.

Passiamo ora ad accennare aspetti di criticità della componente Res-servizi. Questa in sostanza si configura come una mera maggiorazione della Res-rifiuti che si implementa di 0,30 euro al metro quadrato, con l'opportunità per i comuni di elevare sino ai 0,40 euro a fronte di sostanziali e consistenti spese per servizi indivisibili resi a livello locale.

Al riguardo quindi possono sorgere dubbi

su aspetti di legittimità circostanziati dal fatto che inerendo un'imposta e non una tassa, questa dovrebbe graduarsi e fondersi su criteri che indicano la capacità partecipativa del contribuente rilevabile dal reddito, dal patrimonio, ecc.

Ovviamente la mera quantificazione dell'imposta che si basa sulla parametrizzazione dei metri quadrati occupati e relativo valore medio dell'immobile, ancorché classificato per categorie catastali dalla A1 alla A9, per il quale sarà calcolato applicando un'aliquota definita dal consiglio comunale, appare evidentemente insufficiente. Soprattutto considerando che gli indici delle aliquote potranno variare in base alle proprie esigenze erariali, evidentemente diverse sul territorio nazionale, similamente a quanto avviene già per l'ex ICI ora IMU.

Al contempo se da un lato il tributo può rappresentare certo una semplificazione normativa, da un altro verso introduce una componente aggiuntiva riconducibile al corrispettivo dovuto per alcuni servizi comunali di carattere indivisibile.

Costi questi che attualmente gli enti locali coprono mediante i trasferimenti dello Stato, come, per citarne alcuni, l'illuminazione, la gestione strade, la sicurezza, ecc.

L'aspetto innovativo è consistente nel fatto che nel Regolamento che si emanerà entro la citata data del 31 ottobre 2012 il Ministero dell'Economia sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali, verranno stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.

Un'ulteriore aspetto innovativo riguardante l'istituzione del tributo comunale Res è rinvenibile nel ruolo fattivamente attivo assegnato ai comuni, per quanto riguarda l'individuazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

In considerazione del fatto che la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale, i comuni stessi hanno la possibilità di modificare d'ufficio dandone ovviamente comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, degli immobili assog-

gettabili, successivamente all'effettuazione di incrocio dei dati comunali, corredati di relativa toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, rendendo quindi concrete modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la conferenza Stato-Città autonomie locali.

Di contro nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi utili per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari degli immobili, su richiesta diretta del comune, provvedono a presentare all'Agenzia del territorio la planimetria aggiornata del relativo immobile anche ai fini di una eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

In buona sostanza la nuova tassa per i "servizi comunali" è diretta conseguenza ed incarna i primi e significativi effetti del "federalismo", in quanto comprenderà anche altre quote di tassazione che i cittadini dovranno versare ai comuni per servizi di carattere generalistico, con aliquote destinate per la sicurezza, per l'illuminazione pubblica stradale, per la gestione delle strade e dei luoghi pubblici di manutenzione e pulizia, per la messa in sicurezza del territorio, servizi quindi con caratteristiche di particolare onerosità per un ente locale.

Per un verso quindi ci stiamo europeizzando poiché i cittadini pagheranno, come avviene per altri Paesi comunitari, per ogni servizio offerto dal comune di riferimento, anche se c'è da immaginare che in prima istanza gli standard qualitativi non saranno paragonabili a quelli di altri Paesi europei più avanzati.

Sarà questa una sfida concreta di crescita sociale per i nostri Amministratori locali.

Avremo quindi dinanzi una sfida per gli enti territoriali che si troveranno a gestire una tassa avendo l'occasione per addivenire ad un miglioramento dei servizi offerti alla comunità e soprattutto la loro concreta visibilità e sostanzialità.

Un altro aspetto, infine, che merita di essere evidenziato nell'istituzione di questa neo tassa sui rifiuti (e non solo) è la notevole libertà di manovra in capo ai sindaci per quanto riguarda la possibilità di rincari sulla tariffa base quantificabili in un range che va dai 30 ai 40 centesimi al metro quadrato, come an-



che l'opportunità di stabilire autonomamente
la tariffazione di favore in casi particolari ga-

rantendo al contempo progressi nella qualità
complessiva dei servizi resi alla cittadinanza.

«.....GA.....»